

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO, LA DISCIPLINA E LA PUBBLICITA’
DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA STIPULATI AI SENSI
DELL’ART. 110 COMMA 6 DLGS n. 267/2000.**

Art. 1 – Finalità.

1. Il presente Regolamento disciplina le procedura di individuazione e nomina dei soggetti cui attribuire gli incarichi di collaborazione esterna ai sensi dell’art. 110 comma 6 del Dlgs n. 267/2000 ed in applicazione dell’art. 44 let g) dello Statuto del Comune di Barletta.

2. Tali collaborazioni si possono classificare nel seguente modo:

- a) in un rapporto di lavoro autonomo professionale per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione ad albi, elenchi od ordini professionali e che si sostanziano una prestazione d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2229-2230 del Codice civile rientrante nell’attività abituale svolta dal prestatore.
- b) in un rapporto di lavoro autonomo, anche occasionale, aventi ad oggetto una prestazione d’opera riconducibile all’articolo 2222 del Codice civile caratterizzata da una obbligazione di risultato raggiungibile con il lavoro prevalentemente personale nello svolgimento di una attività per l’esercizio della quale il soggetto non è tenuto all’iscrizione in albi, elenchi o ordini professionali e non inquadrabile nell’esercizio d’impresa di cui all’art. 2082 del codice civile.
- c) in una collaborazione coordinata e continuativa caratterizzata dai seguenti elementi:
 - dalla mancanza di subordinazione e di mezzi propri organizzati;
 - dalla prestazione d’opera personale volta al conseguimento del risultato nell’ambito di un programma o progetto a cui il collaboratore è assegnato;
 - dalla collaborazione con il committente che conserva un potere di verifica delle attività svolte in funzione degli obiettivi da raggiungere nell’ambito del programma/progetto.
 - Da un retribuzione periodica prestabilita, svincolata dal tempo lavorato, e vincolata al raggiungimento dell’obiettivo del programma/progetto o a fasi di esso.

3. Il presente Regolamento disciplina altresì le competenze degli organi politici e dei responsabili dei settori coinvolti nelle varie fasi della procedura, il contenuto minimo del contratto, gli adempimenti in tema di pubblicità.

4. Il presente Regolamento costituisce allegato del “*Regolamento di Organizzazione e Sistema di direzione*”.

Art. 2 Requisiti soggettivi-esclusioni.

1. Non possono contrarre con il Comune ai fini del presente regolamento i soggetti che risultino nelle seguenti condizioni fermo restando le ulteriori esclusioni che dovessero essere individuate da fonti normative di rango superiore a questo Regolamento o per particolari circostanze, debitamente motivate, nel bando di selezione:

- esclusione dall’elettorato attivo;
- si trovino in una delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del Dlgs n. 163/2006 e s.m.i. e siano indiziati di partecipazione a organizzazioni criminali;

- siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro lo Stato o la Pubblica amministrazione o contro la persona.
- che non abbiano i requisiti (p.e. iscrizioni ad albi, elenchi, ruoli) prescritti per l'esercizio delle attività oggetto del contratto;
- abbiano già stipulato contratti di lavoro autonomo o collaborazione con l'ente risolti per inadempimento da parte del prestatore;

Art. 3 Requisiti oggettivi-Esclusioni.

1. Non si applica il presente Regolamento alle seguenti fattispecie:

- Incarichi professionali di cui al Dlgs. N. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") disciplinati dall'art. 63 del *Regolamento comunale per la disciplina degli appalti, contratti e per l'approvvigionamento di beni, servizi e forniture*;
- Incarichi professionali per il patrocinio legale dell'ente;
- Incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno, del nucleo di valutazione, del collegio dei revisori, delle commissioni di concorso e di gara indette dal Comune;
- Incarichi che non prevedono alcun compenso ma solo ed esclusivamente il rimborso spese documentato;
- Incarichi notarili;

2. Non si applicano le disposizioni sul limite di spesa annuo di cui all'art. 4 del presente Regolamento agli incarichi nell'ambito di progetti cofinanziati o totalmente finanziati con fondi comunitari o con fondi comunque provenienti da altri soggetti per la realizzazioni di specifici progetti o programmi anche nel caso in cui l'ente stipuli apposite convenzioni ai sensi dell'art 30 Dlgs n. 267/2000;

Art. 4 – Limite di spesa annuo.

Il limite di spesa annuo di cui all'art. 3 comma 56 della L. 244/2007 per contratti di studio, ricerca, consulenza e collaborazioni è fissato in misura pari al 5% della spesa per il personale dipendente; a tal fine si considera la spesa per le voci fisse e ricorrenti del personale dipendente a tempo determinato e indeterminato.

Art. 5 -Programma annuale degli incarichi di studio, ricerca e consulenza.

1. Il Consiglio Comunale delibera un programma annuale degli incarichi di studio, ricerca e consulenza quale allegato al bilancio di previsione.

2. Nel programma vengono individuati i programmi o progetti, approvati nell'anno in corso o già approvati ed in fase di attuazione nell'anno in corso, per i quali il Dirigente competente, con le modalità e i limiti indicati nel presente Regolamento, può procedere alla stipula di contratti di studio, ricerca o consulenza;

3. Per incarichi di studio e ricerca si intendono quelli aventi ad oggetto particolari problematiche tecnico-giuridiche, pertinenti alla attività istituzionale svolta dall'ente o alla sua organizzazione e struttura, che si concludono in una relazione finale sottoscritta dall'incaricato;

4. Per consulenze si intendono i pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su specifiche e circoscritte problematiche tecnico-giuridiche.

Art. 6 - Presupposti e modalità di scelta del collaboratore.

1. Il ricorso agli incarichi esterni disciplinati nel presente regolamento è ammissibile solo in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva o soggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata ossia:
 - il soggetto deve essere in possesso almeno della laurea triennale conseguita presso università italiane o estere riconosciute equipollenti in base ad accordi internazionali e di adeguate esperienze lavorative o professionali, almeno biennali, nella materia oggetto dell'incarico; detto requisito non è richiesto per i contratti di lavoro autonomo di cui all'art.1 comma 2 let a) del presente Regolamento;
 - il titolo richiesto e le esperienze lavorative e professionali possedute devono essere pertinenti all'oggetto del contratto;
- d) devono essere preventivamente determinati: oggetto del contratto, durata, compenso e modalità di erogazione, luogo della prestazione.
- e) La scelta del collaboratore dovrà essere preceduta da una procedura comparativa come indicato nell'art. 8 del presente Regolamento volta a dare particolare peso alle esperienze lavorative e pubblicazioni nello stesso ambito della materia oggetto della collaborazione e possesso di competenze tecniche acquisite nelle materie oggetto del contratto;

2. Il Dirigente competente ad attivare e gestire la procedura comparativa è il Dirigente responsabile del programma o progetto al quale il collaboratore darà il suo apporto.

3. Il Dirigente competente che intende attivare una collaborazione disciplinata dal presente Regolamento, nella determinazione dirigenziale di attivazione della procedura di scelta comparativa dovrà accertare:

- la previsione della stessa nel Programma del Consiglio di cui all'art.5, ove si tratti delle collaborazioni di cui all'art.5 commi 3 e 4 del presente Regolamento;
- l'assenso del Sindaco e il parere tecnico favorevole del Dirigente del Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane relativamente all'avviso di selezione nonché della forma contrattuale da applicare;
- il requisito di cui alla let a) comma 1 del presente articolo;
- il requisito di cui alla lettera b) comma 1 del presente articolo; a tal fine richiederà al Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane l'elenco del personale dipendente in possesso dei requisiti professionali equivalenti a quelli per i quali intende attivare la collaborazione esterna, specificando l'oggetto della attività e le professionalità richieste e farà seguire una

Conferenza dei Servizi aperta ai dirigenti dei dipendenti indicati nell'elenco per l'accertamento delle condizioni previste dalla lettera b) comma 1 del presente articolo;

- del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
- gli elementi determinanti della collaborazione: oggetto della prestazione, durata, compenso e modalità di erogazione dello stesso, professionalità e requisiti richiesti. In particolare per il compenso dovrà dare atto della congruità dello stesso rispetto alla durata e oggetto del contratto.

4. Copia della determinazione dirigenziale dovrà essere inviata al Settore organizzazione e sviluppo risorse umane.

Art. 7 -Avviso pubblico e pubblicità.

1. Il Dirigente competente con la determinazione di cui all'art. 6 comma 3 approverà anche apposito avviso di attivazione della procedura comparativa contenente i seguenti elementi essenziali e minimali

- a) Oggetto dell'incarico: definito in modo circostanziato in riferimento al programma o progetto definito dall'ente;
- b) Requisiti professionali e culturali richiesti;
- c) Cause di esclusione di cui all'art. 2 del presente Regolamento
- d) Durata dell'incarico, modalità e luogo di espletamento, compenso previsto e modalità di pagamento dello stesso.
- e) Settore di riferimento e responsabile del procedimento.
- f) Modalità di trattamento dei dati personali dei partecipanti alla procedura.
- g) Termine e modalità per la presentazione delle domande nonché cause di esclusione;
- h) Modalità di scelta del collaboratore e sistema di valutazione dei requisiti professionali richiesti nel rispetto di quanto indicato all'art. 6 comma 1 let e) del presente Regolamento;
- i) Schema di domanda di partecipazione;

2. La pubblicità dell'avviso di selezione sarà a cura del Dirigente competente che procederà come segue:

- affissione all'albo pretorio;
- pubblicazione sul sito Web del Comune per il tramite del Settore Sistemi, Reti e Innovazione Tecnologica;
- trasmissione all'Ufficio Relazioni con il pubblico;
- trasmissione ai comuni limitrofi;

Salvo che per l'affissione all'Albo Pretorio per le restanti trasmissioni si procederà a mezzo posta elettronica.

3. Ai fini della decorrenza del termine di consegna delle domande e della pubblicità assume rilevanza esclusivamente la data di affissione all'albo pretorio del comune.

Art. 8 Procedura comparativa: ammissioni ed esclusioni, commissione e metodologia di scelta.

1. Il Dirigente competente presiede la commissione di valutazione da lui nominata composta da un segretario verbalizzante e da due membri scelti tra i dirigenti del comune, i dipendenti del comune a tempo indeterminato appartenenti all'area di contrattazione "D" svolgenti attività pertinenti per

materia all'oggetto della collaborazione o soggetti esterni esperti nelle materie oggetto della collaborazione;

2. Valgono per la suddetta commissione le stesse ipotesi di incompatibilità stabilite dal Regolamento comunale per l'accesso e la mobilità o da altre fonti normative di rango superiore. Nella prima seduta della commissione, successivamente all'esame delle domande pervenute, si darà atto a verbale della mancanza di tali condizioni di incompatibilità.

3. Nel caso in cui sia il presidente della commissione a trovarsi in posizione di incompatibilità se ne darà atto nel verbale in maniera circostanziata e il dirigente che presiede la commissione nominerà un sostituto tra i dirigenti del comune.

4. La commissione a seguito della procedura comparativa e nel rispetto dei criteri indicati nell'avviso di cui all'art. 7 comma 1 let. h) del presente Regolamento, individuerà il collaboratore con il quale contrarre.

Art. 9 – Casi di procedura di scelta diretta.

1. Si deroga alla procedura comparativa di cui all'art. 8, fermo restando i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dal presente regolamento, nei seguenti casi:

- a) esito negativo della procedura comparativa per mancanza di domanda o per mancanza di candidati idonei;
- b) tipologia di prestazione di lavoro di natura tecnica, artistica, culturale o formativa (per esempio docenze) per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perché l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, in quanto strettamente connessa alla capacità ed abilità dello stesso o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- c) prestazioni di tipo complementare, non comprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata, senza alcuna selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;
- d) situazioni documentate ed attestate dal dirigente/responsabile di particolare urgenza o gravità, non ascrivibili all'inerzia dello stesso, che non consentano l'espletamento della procedura comparativa;
- e) nel caso di prestazioni occasionali di importo non superiore ad €5.000,00: in tal caso non possono essere successivamente attribuite le prestazioni di tipo complementare di cui alla lettera c) del presente articolo.

Art. 10 Attribuzione dell'incarico, atto di impegno della spesa, contratto e contenuto obbligatorio.

1. Il Dirigente competente, conclusa la procedura, ne dà atto con determinazione contestualmente alla nomina del collaboratore con cui contrarre e della spesa prevista in termini di compenso, di eventuali rimborsi spese documentati previsti se necessari all'espletamento dell'incarico, degli oneri previdenziali e fiscali da versare con spesa a carico del comune quale committente nell'ambito del contratto di collaborazione.

2. Al fine di operare correttamente ove si tratti di soggetti titolari di partita IVA il Dirigente competente acquisirà dal Settore bilancio e programmazione i conteggi degli oneri previdenziali e

fiscali a carico ente; ove il collaboratore non sia titolare di partita IVA otterrà detti conteggi dal Settore organizzazione e sviluppo risorse umane;

3. il contratto dovrà contenere tutti gli elementi obbligatori previsti dall'art. 62 comma 3 del vigente *Regolamento comunale per la disciplina degli appalti, contratti e per l'approvvigionamento di beni, servizi e forniture* nonché:

- il programma o progetto di riferimento;
- le motivazioni che comportano l'eventuale pattuizione di un acconto sul compenso;
- le modalità di verifica della prestazione eseguita dal collaboratore;
- la possibilità di utilizzo delle strutture e mezzi dell'ente.

4. La redazione ed eventuale registrazione del contratto seguirà le normali procedure già attive presso il Comune come disciplinate dal Regolamento dei contratti o da altri atti interni o prassi operative consolidate.

5. In sede di sottoscrizione del contratto, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di limite massimo sui compensi erogabili dalle pubbliche amministrazioni di cui all' art.3 comma 44 L. 244/2007, il collaboratore autocertificherà, ai sensi del DPR n. 445/2000, il non superamento nell'anno del limite stabilito dal citato articolo indicando gli altri rapporti di lavoro autonomo o subordinato costituiti con altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 Dlgs n. 165/2001 ed il relativo compenso da percepire nell'anno;

Art. 11 Pubblicità e comunicazioni.

Al fine di dare esecuzione alle varie disposizioni legislative emanate in materia di trasparenza e pubblicità per le collaborazioni di cui al presente Regolamento, si indicano di seguito i soggetti tenuti agli adempimenti previsti; per ulteriori adempimenti che dovessero sorgere successivamente saranno individuati in seno alla conferenza dei dirigenti i soggetti incaricati dell'esecuzione.

- Invio alla Corte dei Conti degli atti di impegno di spesa dei contratti aventi ad oggetto studio, ricerca o consulenza se superiori ad € 5.000,00: Dirigente che adotta l'atto di impegno di spesa;
- Comunicazioni obbligatorie ai sensi del Decreto Interministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro per l'innovazione nella P.A. del 30/9/2007: Dirigente del settore Organizzazione e sviluppo risorse umane; a tal fine dovrà essere consegnata al settore copia dei contratti di sola collaborazione coordinata e continuativa entro il giorno precedente la data di decorrenza del contratto .
- Adempimenti di cui all' art. 53 comma 14 del Dlgs n. 165/2001 ("Anagrafe delle prestazioni"): Dirigente del Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane; a tal fine dovranno essere consegnati al settore tutti i contratti di collaborazione.
- Adempimenti di cui all'art. 3 comma 18 L. 244/2007: Dirigente del Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane.

In ordine a detto adempimento la pubblicazione sul sito web istituzionale sarà fatta per ogni collaboratore indicando il compenso previsto e quello erogato fino alla conclusione della collaborazione stessa. Sarà cura del personale conservare copia delle pubblicazioni al fine di certificare l'avvenuta pubblicazione.

- Adempimenti di cui all'art. 3 comma 54 della L. 244/2007: Dirigente competente alla liquidazione del compenso; a tal fine procederà a pubblicare sul sito web istituzionale l'atto di liquidazione del compenso.

Art. 12 norme finali

1. Il presente Regolamento costituisce allegato del vigente Regolamento di Organizzazione e Sistema direzionale.
2. L'affidamento da parte del dirigente competente di incarichi esterni effettuato in violazione delle disposizioni del presente Regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo, di natura occasionale e non occasionale e coordinata e continuativa.